



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Alla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della giustizia

Al Ministro dell'interno

Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Ai Presidenti delle regioni e delle province autonome

Ai Presidenti dei Consigli Regionali

Alla Conferenza Stato Regioni

La Conferenza nazionale di garanzia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e che riunisce tutti i garanti regionali ha affrontato, nella riunione svoltasi il 4 ottobre 2017, le tematiche relative all'attuazione dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, che istituisce la figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati.

La selezione e la formazione degli aspiranti tutori è affidata ai garanti delle regioni e delle province autonome e, per le regioni in cui non è stato nominato il garante, in via sussidiaria all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Secondo i dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 30 settembre 2017 risultano presenti sul territorio italiano 18.491 minori stranieri non accompagnati. Poiché la legge prevede che ciascun tutore volontario abbia in carico un solo minore (o più minori nel caso di fratelli o sorelle), è fondamentale poter selezionare e formare un numero elevato di aspiranti tutori.

L'attività di tutore volontario è espressione di cittadinanza attiva a favore dei minori stranieri non accompagnati e viene prestata in modo completamente gratuito. Inoltre, obiettivo rilevante della normativa è quello di diffondere un sentimento di genitorialità sociale che porti il tutore e il minore a sviluppare rapporti di tipo affettivo, alla luce del quale il tutore possa essere considerato una sorta di guida e di mentore.

A fronte di questo, si evidenzia che mancano gli strumenti per agevolare le attività dei tutori volontari e – di conseguenza – favorire la più ampia adesione a questo progetto socialmente rilevante.

In particolare, la Conferenza nazionale di garanzia ha riscontrato alcune criticità nell'attuale sistema delineato dall'articolo 11 della legge n. 47 del 2017, il cui mancato superamento potrebbe

U
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003469/2017 del 20/11/2017
Firmatario: FILOMENA ALBANO

disincentivare i tutori volontari dall'esercizio delle proprie funzioni. Al fine di superare tali criticità che minano alla radice il buon funzionamento del sistema di tutela volontaria, si ritiene necessaria l'adozione dei seguenti interventi:

I) Istituire una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei tutori volontari ove mancante.

Nonostante non vi siano obblighi di convivenza, è auspicabile che il tutore volontario e il minore condividano tempo libero ed esperienze. In questo caso potrebbero insorgere situazioni in cui il tutore sia chiamato a rispondere delle eventuali azioni commesse dal minore in tutela. Al fine di facilitare l'instaurazione di relazioni tra i tutori volontari e i minori non accompagnati, è opportuno istituire una polizza assicurativa – già operativa in alcuni ambiti territoriali – che tenga indenni i tutori dalla responsabilità civile. Parimenti, il tutore dovrebbe essere assicurato contro gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività proprie della tutela e godere della copertura delle spese legali in caso di azioni risarcitorie a suo carico connesse alla gestione delle sue funzioni.

II) Prevedere permessi di lavoro per lo svolgimento delle attività previste dalla legge.

La normativa rilevante attribuisce ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati un rilevante numero di funzioni. L'impegno richiesto è elevato e ciò può rendere l'attività del tutore inconciliabile con gli impegni lavorativi, in particolare quelli dei lavoratori dipendenti. Per questo motivo, appare oltremodo fondamentale che ai tutori volontari siano riconosciuti permessi di lavoro che consentano di espletare le incombenze attribuite per legge, alla luce dell'interesse superiore del minore. Ciò in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che obbliga gli Stati parti ad accordare "gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo" (art. 18), nonché degli stessi principi contenuti nella nostra Costituzione, che riconosce l'importanza dello svolgimento di funzioni di carattere sociale da parte degli individui (art. 2) e, tra le altre cose, attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione sociale del paese (art. 3).

III) Assicurare un rimborso per le spese sostenute dai tutori volontari.

Per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge, i tutori volontari sono chiamati ad affrontare spese vive a fronte delle quali non è previsto alcun rimborso. Ferma restando la gratuità dell'incarico, nel rispetto dei principi costituzionali sopra citati è importante che i tutori volontari ricevano un equo indennizzo delle spese sostenute.

Al fine di consentire l'effettivo svolgimento dei compiti dei tutori volontari, si chiede di adottare i suddetti provvedimenti, necessari a riconoscere loro adeguate garanzie.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
anche in qualità di Presidente
della Conferenza nazionale di garanzia
per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Filomena Albano